

Decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina per non aver prodotto la certificazione attestante il possesso dei requisiti entro il termine di tre anni dall'atto di compravendita

Cass. Sez. Trib. 27 novembre 2024, n. 30597 ord. - Perrino, pres.; Penta, est. - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. Fo.Em. (avv. Di Castro). (*Conferma Comm. trib. reg. Lazio 15 luglio 2020*)

Imposte e tasse - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina per non aver prodotto la certificazione attestante il possesso dei requisiti entro il termine di tre anni dall'atto di compravendita.

(*Omissis*)

FATTO

Rilevato che:

1. Fo.Em. impugnava un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro ed ipotecaria notificatogli dall'Agenzia delle Entrate per non aver prodotto la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 604/1954 per beneficiare delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, entro il termine di tre anni dall'atto notarile di compravendita immobiliare del 4.11.2009, in relazione alla quale, peraltro, egli aveva speso la qualità di imprenditore agricolo professionale secondo i requisiti definiti dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 99/04 (come la stessa Agenzia riferisce in ricorso).
2. La CTP di Roma rigettava il ricorso.
3. Sull'impugnazione del contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, evidenziando di condividere l'ordinanza n. 939 del 15.1.2019 della Suprema Corte, secondo cui l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale, quale, ha aggiunto, è il contribuente, i benefici fiscali di cui all'art. 1 L. n. 604/1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della citata legge n. 604, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto ed incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare, con la conseguenza che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato agrario provinciale, da produrre, a pena di decadenza, all'A.F. entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Fo.Em. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo, cui ha resistito l'Agenzia con controricorso.

DIRITTO

Considerato che:

1. Col motivo di ricorso la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4 e 5 L. n. 604/1954 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l'obbligo del deposito del certificato dell'ispettorato non era venuto meno per gli atti, come quello in esame, stipulati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, in tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 99 del 2004, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della L. 604 del 1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della L. n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto (tra varie, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3100 del 09/02/2021).

Né si potrebbe invocare, avuto riguardo all'imprenditore agricolo professionale (IAP), la normativa (art. 2, n. 1, L. n. 604/1954) dettata in tema di (agevolazioni per la) piccola proprietà contadina (secondo cui il contribuente ha l'obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto), atteso che medio tempore, come visto, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004 ha introdotto una normativa ad hoc per gli imprenditori agricoli professionali.

Sul punto, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14935 del 11/05/2022, prima, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17411 del 16/06/2023, poi, nel chiarire che, in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente che non abbia dimostrato il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto, dichiarato al momento del rogito per ottenere il beneficio fiscale, non può successivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del diverso requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppur equipollente ai fini del riconoscimento, hanno sottolineato che i titoli di attribuzione dei benefici si basano su diversi presupposti normativi e di fatto.

2. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale lamenta in via condizionata la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza ex art. 76 D.P.R. n. 131/1986 del potere di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria per il decorso del termine triennale.

2.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale;

condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per spese, rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, Iva e Cap.

(Omissis)